



**SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
COMMERCIO E LAVORO**

**Relazione al Decreto Legge  
"Misure urgenti in materia di Edilizia Sociale e Sovvenzionata"**

Ecc.mi Capitani Reggenti,  
Ill.mi Consiglieri,

la finalità del presente Decreto Legge è rivedere le modalità di assegnazione temporanea di alloggi di edilizia sociale.

La necessità di questo intervento normativo deriva dall'esigenza di dare risposte adeguate ai bisogni abitativi di persone sprovviste di un alloggio ed impossibilitate a reperirlo autonomamente sul mercato; l'urgenza invece deriva dal fatto che senza tale intervento non sarebbe possibile, se non andando in deroga alla legge, continuare a garantire tali necessità (considerato che il tempo massimo per le assegnazioni di edilizia sociale, anche in via temporanea, è di 24 mesi, che evidentemente in molti casi non sono sufficienti a dare risposta alle esigenze abitative delle persone).

La Segreteria di Stato per il Lavoro, che ha la delega per l'Edilizia Sociale e Sovvenzionata, ha ereditato una situazione particolarmente delicata e gestita in modo disorganico soprattutto per le Assegnazioni Temporanee, oltre che per quelle Ordinarie.

Nel corso degli anni la normativa non è stata correttamente applicata e sono emersi casi di assegnazioni in deroga ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Nello specifico, uno dei requisiti previsti per l'assegnazione temporanea nell'articolo 29 punto 2), della Legge n. 110 del 15 dicembre 1994, prevede una durata massima come detto non superiore ai ventiquattro mesi: frequentemente venivano fatte delibere di rinnovo per assegnazioni che superavano questo parametro.

Ad oggi ben 37 casi sono ampiamente oltre questo limite, molti di questi casi però riguardano persone singole o nuclei familiari che versano in reali situazioni di fabbisogno abitativo a seguito di una situazione grave dal punto di vista socio - economico, mentre altri casi non sembrano meritevoli di rinnovo.

Si ritiene fondamentale garantire un alloggio a tutti i soggetti che si trovano in queste gravi condizioni e per ovvi motivi non sono in grado di soddisfare le proprie esigenze abitative ricorrendo al mercato degli affitti privati.

Alcuni delle convenzioni abitative con i soggetti nelle situazioni sopra citate sono scadute al 31 dicembre 2017: per non arrecare un ulteriore danno ingiustificato ad alcuno e dare immediato riscontro alla necessità, in particolare, di garantire la continuità di un alloggio ai beneficiari dell'intervento sociale, si evince quanto l'intervento normativo proposto abbia il carattere di massima urgenza.

Il decreto legge propone, per entrare nel vivo delle modifiche apportate, nell'articolo 2, comma 2 lettera c, l'introduzione per il calcolo del canone di locazione sulla base dell'Indicatore della Condizione Economica per l'Equità (ICEE) di cui all'articolo 67, comma 5, della Legge 21 dicembre 2017 n. 147.

Questo intervento permette un calcolo del canone di locazione adeguato alla reale condizione economica del richiedente, inoltre un controllo maggiormente efficace non solo sul reddito dichiarato, come succedeva con la normativa vigente, bensì su tutte le possibili entrate e/o sui beni in proprietà.

Al comma 3 viene permesso al Congresso di Stato di deliberare la proroga del limite massimo dei 24 mesi se le condizioni socio - economiche permangono gravi, a condizione che siano adeguatamente documentate e motivate, come specificato meglio nell'articolo 4, comma 3.

Sono abrogati nell'articolo 6 del Decreto in esame, che definisce le norme transitorie, gli articoli 28, 29 e 30 della Legge 110/1994 e si prevede anche un tempo necessario per l'adeguamento alle nuove disposizioni prorogando le convenzioni con scadenza 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, in attesa di permettere l'esame delle singole assegnazioni tramite i dettagli della nuova normativa.

È previsto, al fine di evitare distorsioni o abusi, di chiedere al locatario tutta la documentazione utile per dimostrare la reale necessità dell'intervento, compresi gli estratti conto di ogni posizione bancaria aperta.

Nel terzo comma, sempre dell'articolo 6, è previsto che i parametri previsti per il calcolo del canone si applichino anche alle assegnazioni ordinarie previste dalla legge n.110/1994, oltre a quelle temporanee, in modo da regolamentare secondo i parametri dell'ICEE e delle norme transitorie qui introdotte anche questa modalità di assegnazione.

Il Segretario di Stato  
Andrea Zafferani



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino  
info.industria@gov.sm - [www.industria.sm](http://www.industria.sm)

T +378 (0549) 885272  
F +378 (0549) 882529